STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"AICIM Associazione Italiana per la Cultura d'Impresa e di Management"

DENOMINAZIONE - SEDE

art. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, che assume la denominazione

"AICIM Associazione Italiana per la Cultura d'Impresa e di Management"

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Bologna, attualmente in Via Azzurra 41. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune, deliberato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

SCOPO – FINALITÀ

art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo della cultura manageriale all'interno delle imprese italiane, con una particolare attenzione per le PMI, asse portante dell'imprenditoria italiana.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

In particolare AICIM Associazione Italiana per la Cultura d'Impresa e di Management propone di:

- operare per lo sviluppo della cultura manageriale all'interno delle imprese italiane, con una particolare attenzione per le PMI;
- organizzare iniziative culturali e ricreative come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo dei molteplici aspetti che formano la vita delle aziende italiane;
- attivare iniziative didattiche, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private (italiane ed estere), altri Enti, Associazioni e privati, soprattutto nella sfera della cultura manageriale d'impresa e per la diffusione delle best practice;
- promuovere e organizzare in collaborazione con altri Enti e istituzioni italiane o straniere, mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, convegni, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali, artistiche e ludiche, sempre attinenti alle finalità istituzionali;
- contribuire alla realizzazione di programmi, progetti, laboratori, viaggi-studio e altre attività di carattere culturale:
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei propri associati;
- collaborare con personale specializzato anche estraneo all'Associazione per il compimento degli obbiettivi statutari;
- pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà fra l'altro:

- erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

- inoltrare opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

SOCI

art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile, e le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Potranno essere soci dell'associazione anche Enti, associazioni o altri soggetti che attraverso il loro rappresentante legale ne facciano richiesta.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare una domanda su apposito modulo e pagare la quota associativa annuale.

Sono previste le seguenti tipologie di associati:

- Soci Fondatori: sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo fondante l'associazione, assumono di diritto la qualifica di "soci qualificati", sono responsabili nel primo triennio dei tavoli di lavoro salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo per giustificati motivi, hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, si impegnano per il primo triennio, in caso di insolvenza dell'associazione, a partecipare alla copertura delle spese insieme al Consiglio Direttivo;
- Soci Qualificati: sono i soci che attraverso una acquisita formazione per partecipazione a corsi organizzati dall'Associazione possono partecipare i tavoli tecnici, avere visibilità sul sito dell'Associazione, pubblicare elaborati sui mezzi di comunicazione dell'Associazione oltre a godere di eventuali vantaggi riservati dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre esser invitati e partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per argomenti specifici di loro interesse;
- Soci Ordinari : condividono gli scopi associativi e partecipano alla vita dell'ente.
- Soci Emeriti: Sono coloro che sono stati soci qualificati per almeno trent'anni o
 coloro che attraverso la propria figura possono portare lustro all'Associazione e
 sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Indipendentemente dalla quota associativa versata, i soci individuali e collettivi hanno gli stessi diritti attivi e passivi e deliberano secondo il principio "una testa un voto".

La validità della qualità di socio sarà efficacemente conseguita attraverso la presentazione della domanda di ammissione e l'accettazione da parte del Presidente o da parte di un membro del consiglio espressamente delegato (e attraverso apposizione della firma, sul modulo, del Presidente o di un membro del consiglio) e potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli associati.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I rapporti dei soci collettivi con l'Associazione sono intrattenuti attraverso il legale rappresentante o suo delegato.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

art. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, salvo quelle riservate a particolari categorie;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione:
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

art. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente, per l'anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

art. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, delle disposizioni degli incaricati a gestire le attività della Associazione e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione ed ai suoi Associati.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

art. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

art. 10

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
- Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO

art. 11

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

art. 12

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEE

art. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

art. 15

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del Vice Presidente;
- c) elezione del Consiglio direttivo;
- d) elezione Collegio dei Revisori;
- e) elezione Collegio dei Probiviri;
- f) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- g) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- h) approvazione di eventuali Regolamenti;
- i) approvazione del codice deontologico;
- I) deliberazione in merito all'esclusione dei soci;
- m) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- n) delibera in merito alla costituzione di sezioni per la gestione delle attività associative.

art. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

art. 17

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, mediante mail, lettera, fax e ogni altro mezzo idoneo alla massima diffusione, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattr'ore dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e del budget di previsione per l'anno successivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto della maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati. L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che in merito alla modifica dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

art. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea, che fungerà da segretario verbalizzante della stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.19

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione oppure registrata la video riunione con adeguati strumenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea prima di procedere alle votazioni; il numero dei membri da eleggere dovrà essere proporzionato al numero complessivo degli associati aventi diritto di voto e comunque non potrà essere superiore ad un terzo degli associati complessivi.

Le candidature alle cariche sociali devono pervenire al Presidente in forma scritta almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale che siano maggiorenni e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi. Per entrare a far parte del Consiglio Direttivo servono almeno tre anni di iscrizione all'associazione. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta senza formalità almeno di cinque giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e messi a disposizione degli associati.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione:
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

art. 21

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri o il Presidente, il Vice Presidente in carica deve convocare entro 30 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art.22

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere

predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione oppure registrata la video riunione con adeguati strumenti.

PRESIDENTE

art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dall' Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

VICE PRESIDENTE

art. 24

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. E' nominato dall'Assemblea tra i Consiglieri eletti.

SEGRETARIO - TESORIERE

art. 25

Il Segretario – Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri eletti.

Il Segretario - Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione curando la tenuta dei libri contabili nonché

delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente. E' l'unico titolato a movimentare i conti correnti dell'Associazione, oltre al Presidente, per gestire gli incassi e provvedere ai pagamenti.

COLLEGIO DEI REVISORI

art. 26

L'assemblea ordinaria può nominare, ogni tre anni, un Collegio dei Revisori dei Conti, anche non soci, in numero da uno a tre, la cui carica è incompatibile con quella di Consigliere.

I revisori possono, in ogni momento, provvedere ad atti di ispezione e controllo, si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario e ne riferiscono all'assemblea. In particolare, una di dette riunioni, dovrà precedere la riunione annuale dell'assemblea ordinaria, chiamata ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo degli esercizi di competenza. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto apposito verbale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 27

Può esser costituito il Collegio dei Probiviri, formato da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Il Regolamento Generale disciplina i requisiti, le modalità di candidatura e di nomina dei Probiviri, il numero di componenti del Collegio e i relativi ruoli, la durata dell'incarico, eventuali limitazioni al numero di mandati dei componenti del Collegio, i casi e le procedure per la loro decadenza, nonché ogni altra norma relativa al funzionamento del Collegio.

Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e dei Soci.

Il Collegio, in conformità al Regolamento di disciplina dell'Associazione, svolge i seguenti compiti;

- a) sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto, del Codice Deontologico, dei Regolamenti dell'Associazione, e più in generale delle norme di buona condotta dettate dalla legge e dal senso comune;
- b) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei Soci che possano configurare violazioni delle norme di condotta di cui al comma precedente e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari procedimenti disciplinari;
- c) al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti dello stesso con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

art. 28

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione nelle modalità stabilite dal Regolamento; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

SCIOGLIMENTO

art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'eventuale organismo di controllo preposto ai sensi di Legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

art. 30

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

NORMA FINALE

art. 31

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

"Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci dell'associazione AICIM"